

ACCORDO QUADRO

P.A. 507/ACU/2023

CIG: 9824000D40

INDICE

ACCORDO QUADRO.....	3
ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI.....	5
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	5
ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE.....	6
ARTICOLO 4 – DURATA – IMPORTO – PREZZI UNITARI	8
ARTICOLO 5 – REVISIONE PREZZI	9
ARTICOLO 6 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO E VERBALE DI AVVIO DEL SERVIZIO	9
ARTICOLO 7 – CONTABILITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	10
ARTICOLO 8 - PENALI	11
ARTICOLO 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO	11
ARTICOLO 10 – RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO.....	13
ARTICOLO 11 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE	13
ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA.....	13
ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	13
ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO	13
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO	15
ARTICOLO 16 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO.....	16
ARTICOLO 17 – ESECUZIONE IN DANNO	16
ARTICOLO 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO.....	17
ARTICOLO 20 – MODIFICHE E VARIANTI	17
ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO.....	17
ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI	17
ARTICOLO 23 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO –.....	17
ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE.....	21
ARTICOLO 25 - PRIVACY	21
ARTICOLO 26 - DOCUMENTI ACCORDO QUADRO	21
ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI	21

ACCORDO QUADRO
PER IL SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI
DA PULIZIA DELLE STRADE (EER 20.03.03)
CIG: 9824000D40

TRA

ASIA Napoli S.p.A. (codice fiscale e P. Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante *pro tempore* Domenico Ruggiero (di seguito denominata anche solo "ASIA" o "Stazione Appaltante");

E

Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl (P. Iva: 01320741216) con sede legale in Torre del Greco (NA) alla via Campanariello 39, in persona del legale rappresentante Giuseppe Approvato (di seguito denominato "Appaltatore");

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli S.p.A. (di seguito anche solo ASIA) è una società interamente partecipata dal Comune di Napoli per conto del quale gestisce, in regime di *in house providing*, il servizio di igiene urbana su tutto il territorio cittadino, *giusta* il contratto di servizio del 7 ottobre 2019 a rogito del Notaio Paolo Morelli di Napoli (Rep. 141457; Racc. 32139);
- 2) che ai sensi dell'art. 16, comma 7, del d. lgs. 175/2016 le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al codice dei contratti pubblici;
- 3) che ASIA, con determina a contrarre dell'Amministratore Unico n. 75 del 10 maggio 2023, ha disposto l'indizione di una procedura aperta, lotto unico, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, per l'affidamento del servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio e vagliatura, propedeutico alla valorizzazione del rifiuto, nonché il servizio di smaltimento finale di eventuali sovvalli dei rifiuti (EER 20.03.03), costituiti da residui della pulizia stradale effettuata con spazzatrici meccaniche da parte di ASIA e di imprese appaltatrici di quest'ultima sul territorio del Comune di Napoli;
- 4) che in esecuzione della predetta determina a contrarre, ASIA, con bando pubblicato sulla GUUE - GU/S 96 del 19 maggio 2023, ha indetto la procedura aperta innanzi menzionata da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del d. lgs. 50/2016 (di seguito anche solo "Codice");
- 5) che, la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico n. 147 del 30 agosto 2023 ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta n. 507/ACU/2023 al RTI composto da Tralice Costruzioni Srl (mandataria)/ TRA.M.A.E.L. Srl (mandante), che ha offerto un ribasso percentuale del 34,77% sul prezzo unitario posto a base di gara pari ad Euro/ton. 180,00 oltre Iva;
- 6) che, il DEC, con verbale del 17 ottobre 2023, ha proceduto a stabilire l'avvio del servizio *de quo* a far data dal 23 ottobre 2023;
- 7) che ASIA, con contratto di appalto rep. n. 157/2023 del 15 novembre 2023, ha affidato al predetto RTI, il

servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio, cernita e vagliatura, propedeutico alla valorizzazione del rifiuto, nonché il servizio di smaltimento finale di eventuali sovralli dei rifiuti speciali non pericolosi (EER 20.03.03) costituiti da residui della pulizia stradale effettuata con proprie spazzatrici meccaniche e con quelle di imprese appaltatrici sul territorio comunale di Napoli;

- 8) che ASIA, con determina n. 8 del 22 gennaio 2024, ha disposto l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge n. 241/1990 e smi, della determina n. 147 del 30 agosto 2023 con cui è stata disposta l'aggiudicazione della P.A. 507/ACU/2023 in favore del RTI capeggiato dalla mandataria Tralice Costruzioni Srl, in seguito alla comprovata carenza in capo al medesimo RTI del requisito di cui al par. 7.2, lett. a) del disciplinare di gara con conseguente automatica inefficacia/caducazione dell'accordo quadro di cui al rep. n. 157/2023 del 15 novembre 2023;
- 9) che ASIA, con la predetta determina, ha, altresì, disposto l'aggiudicazione della P.A. 507/ACU/2023 in favore della società Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl che ha offerto un ribasso del 13,68% sul prezzo unitario di Euro 180,00/ton. oltre Iva posto a base di gara;
- 10) che in sede di gara la Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl ha dichiarato di voler ricorrere all'avvalimento, ai fini della copertura del requisito di cui al paragrafo 7.2, lett. a), del disciplinare di gara secondo le modalità indicate all'art. 7 del disciplinare tecnico ovvero essere in possesso di un impianto autorizzato per le attività di recupero R13 (messa in riserva) e R5 (riciclaggio recupero di sostanze inorganiche) relativamente al codice EER 20.03.03 (21.000 Ton. in 36 mesi) ed in particolare *"... per la sola attività di trattamento R5 ..."*;
- 11) che la Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl ha indicato quale ausiliaria la società Ecocentro Toscana Srl (P. Iva: 03648230161) con sede legale in via Panziera 16, Prato (PO);
- 12) che, in particolare, nel contratto di avvalimento la società Ecocentro Toscana Srl ha dichiarato di essere titolare dell'autorizzazione unica di cui al decreto della Regione Toscana n. 6338 del 4 maggio 2020;
- 13) che l'impresa ausiliaria, titolare dell'impianto di trattamento rifiuti sito in via dell'Artigianato, 51 (PO) Comune Montemurlo, ha dichiarato di mettere a disposizione della Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl *"l'impianto autorizzato relativo al trattamento di recupero "R5" per i rifiuti EER 20.03.03 per un quantitativo non inferiore a 7.000 ton./anno; n. 3 operatori addetti alla conduzione dell'impianto e n. 1 pala meccanica per la movimentazione del rifiuto"*;
- 14) che, attesa la natura delle prestazioni appaltate, il RUP ha ordinato al DEC di dare corso all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in legge n. 120 dell'11 settembre 2020, in via d'urgenza, a salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica e nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del d. lgs. 50/2016 nonché dei requisiti speciali previsti dalla *lex* di gara;
- 15) che, pertanto, il DEC, con verbale del 31 gennaio 2024, ha proceduto all'avvio del servizio *de quo*;
- a) che nel predetto verbale è, tra l'altro, accettato dall'aggiudicatario, quale corrispettivo del servizio appaltato, il prezzo unitario di Euro/ton. 155,37, oltre Iva, offerto in sede di gara, così ripartito:
 - Euro 133,79 /ton. oltre Iva per il trattamento;
 - Euro 21,58/ton. oltre Iva per il ritiro e trasporto;
- 16) che è stata espletata con esito positivo la verifica dei requisiti, generali e speciali, prescritti dalla *lex specialis* in capo all'aggiudicataria e all'ausiliaria;
- 17) che in funzione della sottoscrizione dell'accordo quadro, l'appaltatore ha presentato la documentazione

richiesta.

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente accordo quadro, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Offerta economica dell'Appaltatore;
- c) DUVRI fornito in gara;

1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente Accordo quadro, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante** la società A.S.I.A Napoli SpA come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore** la società come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **Accordo quadro** il presente accordo, comprensivo di tutti i suoi allegati innanzi richiamati, concluso da A.S.I.A. Napoli SpA, da una parte, e l'appaltatore, dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente accordo;
- d) per **Disciplinare Tecnico** il Disciplinare Tecnico consegnato in sede di gara;
- e) per **Responsabile del Procedimento** l'ing. Paolo Stanganelli;
- f) per **Direttore dell'Esecuzione del Contratto** l'ing. Giuseppina Greci della Direzione Operativa di ASIA.
- g) per **Parti** si intendono la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

2.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'incarico di eseguire il servizio di ritiro, trasporto, stoccaggio, cernita e vagliatura, propedeutico alla valorizzazione del rifiuto, nonché il servizio di smaltimento finale di eventuali sovvalli dei rifiuti speciali non pericolosi (EER 20.03.03), costituiti da residui della pulizia stradale effettuata con spazzatrici meccaniche da parte della Stazione Appaltante e di imprese appaltatrici di quest'ultima sul territorio del Comune di Napoli. Rientrano nel presente accordo quadro le prestazioni descritte nel Disciplinare Tecnico, nella scheda tecnica e in tutti i relativi allegati compresi nella documentazione di gara.

2.2 Il servizio oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del d. lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e, in quanto tale, per nessun motivo può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, ad ASIA, per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.

2.3 L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto dell'accordo quadro in conformità alle modalità, ai tempi e alle condizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico.

2.4 La stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'effettuazione di tutti i servizi previsti, ma fa unicamente sorgere l'obbligo, in capo all'Appaltatore, di dare esecuzione ai predetti servizi nei termini di seguito specificati e comunque in conformità a quanto previsto nel Disciplinare Tecnico.

2.5 L'Appaltatore deve adempiere secondo buona fede, diligenza e a perfetta regola d'arte tutte le obbligazioni assunte con il presente Accordo Quadro, in base ai principi del codice civile. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito del servizio appaltato, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere od del tutto le prestazioni di cui al presente accordo quadro. L'Appaltatore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dalla Stazione Appaltante e/o da terzi che trovino causa od occasione nelle prestazioni contrattuali e nella mancata, o ritardata, esecuzione a regola d'arte delle stesse.

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) ad eseguire il servizio secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare Tecnico;
- 2) a realizzare a propria cura lo scarico, nel rispetto delle norme per la sicurezza. Quest'ultimo dovrà essere effettuato tassativamente presso l'impianto o gli impianti autorizzato/i e indicato/i dall'Appaltatore in sede di gara;
- 3) al ritiro quotidiano (7 giorni su 7 compreso i festivi e nella fascia oraria 24.00 – 17.00) secondo una programmazione preventivamente stabilita oppure su chiamata del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dei responsabili delle strutture ASIA dei cassoni contenenti il rifiuto prodotto e giacente presso i punti di raccolta disposti dall'Appaltatore;
- 4) al ritiro su chiamata e/o ad eventuali ritiri su richiesta di prelievi straordinari da espletarsi entro le 24 ore successive alla richiesta da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dei responsabili delle strutture ASIA;
- 5) a non procedere a nessun tipo di cernita e/o travaso del rifiuto in fase di ritiro dei cassoni scarrabili né a procedere allo svuotamento con qualsivoglia modalità;
- 6) ad eseguire il servizio in totale autonomia dato che non è prevista né consentita prestazione del personale ASIA;
- 7) ad assicurare una capacità di trasporto tale da soddisfare la produzione giornaliera del rifiuto, pari a circa 20 tonnellate;
- 8) a trasmettere al Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero ai suoi collaboratori, una rendicontazione mensile in formato elettronico di quanto movimentato nel mese precedente, indicando per ogni carico effettuato: Area Movimentazione, il numero di bolla/FIR, la provenienza del rifiuto (area di ASIA), la targa dell'automezzo, il nominativo del vettore che ha effettuato il trasporto, il peso corrispondente al relativo carico. Tale report va trasmesso entro i primi 10 giorni del mese successivo a quello di riferimento;
- 9) a garantire la disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di mezzi, attrezzature, impianti e materiali necessari ed idonei alla corretta e regolare esecuzione del servizio appaltato. Tali mezzi ed attrezzature devono essere conformi alla normativa vigente e muniti di tutte le autorizzazioni e/o abilitazioni e/o permessi previsti dalla medesima normativa vigente per il loro legittimo utilizzo, nonché alle caratteristiche tecniche richieste nell' "*Allegato A – Scheda tecnica cassone*";
- 10) a garantire nel caso di eventi e/o manifestazioni che coinvolgono la cittadinanza (es. notte bianca, capodanno ecc.) il posizionamento di uno oppure due cassoni da ubicare nelle aree appositamente indicate dalla Stazione Appaltante. In alternativa a tale soluzione la Stazione Appaltante si riserva di eseguire direttamente il trasporto all'impianto con i propri automezzi;

- 11) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante da danni procurati a terzi e/o cose nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 12) a nominare un Responsabile del Servizio, quale referente della Stazione Appaltante nell'esecuzione del contratto, di cui dovranno essere forniti il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail. Quest'ultimo rappresenta l'interlocutore della Stazione Appaltante al quale il Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve rivolgersi per impartire prescrizioni ed istruzioni sulle modalità di svolgimento delle prestazioni alle quali l'Appaltatore ed il personale impiegato devono attenersi;
- 13) ad osservare quanto previsto nel Codice Etico di ASIA e nel Codice di Comportamento, entrambi disponibili sul sito www.asianapoli.it di cui dichiara di aver preso conoscenza;
- 14) a comunicare alla Stazione Appaltante l'eventuale deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161 oppure 186-bis della legge fallimentare. Tale adempimento deve essere adempiuto entro il termine essenziale per la Stazione Appaltante di 7 giorni dal deposito in Tribunale del relativo ricorso;
- 15) a segnalare *ad horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- 16) a presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso l'ufficio di ASIA indicato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a mezzo di un suo incaricato per ricevere comunicazioni che si rendessero necessarie;

Le operazioni di trasporto e conferimento all'impianto di recupero dovranno rispettare i seguenti principi generali:

- a) il trasporto del rifiuto dovrà avvenire percorrendo itinerari compatibili con la natura del carico;
- b) per il trasporto dei rifiuti l'impresa utilizzerà apposito formulario (FIR) riportando il codice EER che la piattaforma assegnerà al carico (20.03.03);
- c) la quarta copia del FIR relativo ad ogni singolo trasporto deve essere restituita alla struttura ASIA presso la quale si effettua il ritiro con cadenza settimanale;
- d) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- e) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori.

L'Appaltatore è responsabile del personale utilizzato nell'esecuzione del contratto che dovrà essere munito di mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti. Inoltre, dovrà provvedere, a propria cura e spese, al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi e previdenziali di legge, lasciando comunque indenne la Stazione Appaltante da qualunque conseguenza negativa che dovesse scaturire a seguito della mancata osservanza da parte dell'Impresa degli impegni e degli obblighi di cui innanzi. L'Appaltatore nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore, in particolare, si obbliga:

- a. ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- b. a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio del servizio, l'elenco di tutte le risorse impiegate nell'appalto (con indicazione di nome, cognome, n. matricole, data di nascita, data di assunzione, livello di inquadramento) nonché a comunicare preventivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione del predetto personale;
- c. a manlevare, anche giudizialmente, la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della stessa da parte di dipendenti dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1676 del codice civile, ovvero ai sensi dell'art. 29, comma 2, del d. lgs n. 276/2003.

L'Appaltatore è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causato a terzi e/o cose dal personale addetto al servizio, manlevando la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

L'Appaltatore deve rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici connessi all'esecuzione delle varie tipologie di prestazioni previste nel Disciplinare Tecnico ottemperando le norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e alla prevenzione degli infortuni secondo quanto previsto dal d. lgs. 81/2008 e sue s.m.i.

L'Appaltatore dovrà garantire la disponibilità di personale per l'intera durata dell'appalto e sempre in misura sufficiente a svolgere il servizio in modo pieno ed efficiente, in conformità a quanto previsto dal Disciplinare Tecnico.

L'Appaltatore dovrà essere in grado di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei medesimi requisiti professionali o con esperienza maturata in servizi analoghi.

Sono sempre a carico dell'Appaltatore tutte le incombenze connesse alla gestione delle attrezzature utilizzate, come pure i danni alle attrezzature e ai macchinari causate dalla gestione dei servizi, escluse quelle derivanti dal normale utilizzo. L'Appaltatore e il suo personale dipendente, devono uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate e rispettare le consuete norme di educazione che definiscono i criteri di un comportamento civile e di correttezza nel lavoro. Si precisa che nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della Stazione Appaltante con il personale che opera per l'Appaltatore.

ARTICOLO 4 – DURATA – IMPORTO – PREZZI UNITARI

4.1 Durata

- a) Il presente accordo quadro avrà la durata di 32 mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni, fatto salvo l'esaurimento, prima della scadenza contrattuale, dell'importo complessivo dell'accordo quadro. Le prestazioni in appalto, ordinate entro il termine di scadenza dello stesso, potranno essere eseguite anche oltre il termine sopra indicato.
- b) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l'accordo quadro alle medesime o più convenienti condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d. lgs. 50 del 2016. La Stazione Appaltante esercita tale facoltà, comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza del presente accordo quadro.

c) La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario, si riserva la facoltà di imporre all'appaltatore l'esecuzione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

4.2 Importo accordo quadro

L'importo del presente accordo quadro è pari ad Euro 3.648.416,80 oltre Iva, come per legge. Esso deve intendersi come un tetto massimo raggiungibile e le eventuali variazioni in diminuzione non potranno costituire motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La Stazione Appaltante corrisponderà all'Appaltatore per le attività oggetto del presente accordo quadro, al netto del ribasso percentuale offerto del 13,68%, un importo unitario relativo ad ogni singola tonnellata di rifiuti ritirata, trasportata e trattata di Euro 155,37 oltre IVA.

Ai fini della gestione del rapporto contrattuale, il ribasso percentuale del 13,68% sarà applicato singolarmente alle due voci componenti il prezzo unitario previsto, rispettivamente per trattamento e ritiro e trasporto, dalla documentazione di gara e cioè:

- Euro/ton. 133,79 oltre IVA per il trattamento;
- Euro/ton. 21,58 oltre IVA per il ritiro e il trasporto.

I prezzi unitari (iva esclusa), di cui sopra, devono intendersi comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio ivi compresi i costi per la sicurezza e per la manodopera sostenuti dall'Appaltatore.

ARTICOLO 5 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 e all'art. 29 del decreto legge n. 4/2022 (convertito nella legge n. 25/2022) è ammessa la revisione dei prezzi unitari solo a partire dal 13° mese dall'avvio delle prestazioni dedotte in appalto.

La verifica finalizzata all'eventuale modifica dei prezzi sarà effettuata con specifica istruttoria sulla base di idonea e dettagliata documentazione che dovrà essere fornita dall'impresa aggiudicataria delle prestazioni. La stessa farà riferimento, ove presenti, ai costi standard definiti per le prestazioni oggetto dell'appalto conformemente al disposto dell'art. 106, comma 1, del d. lgs. 50/2016. L'eventuale revisione dei prezzi sarà autorizzata dall'organo amministrativo della Stazione Appaltante su proposta documentata del R.U.P. Fermo restando che non si darà luogo ad alcuna revisione se la variazione dei prezzi unitari di aggiudicazione fosse inferiore al 10,00%, la revisione dei predetti prezzi sarà effettuata solo per l'eccedenza, in aumento o diminuzione, rispetto al 10,00% del prezzo di aggiudicazione.

Resta ferma la facoltà da parte della stazione appaltante di procedere alla risoluzione del contratto nel caso in cui i suddetti aumenti dovessero rendere l'esecuzione dell'appalto troppo onerosa.

Resta inteso che la Stazione Appaltante potrà richiedere all'impresa aggiudicataria il miglioramento delle condizioni economiche ove la prima verifichi un miglioramento delle condizioni di mercato rispetto a quelle di aggiudicazione. A tale circostanza si applicano le medesime regole valevoli per il caso di aumento dei prezzi.

ARTICOLO 6 - DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO E VERBALE DI AVVIO DEL SERVIZIO

6.1 La Stazione Appaltante ha affidato all' Ing. Giuseppina Grenzi l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (di seguito anche DEC), con il compito:

- a. di verificare che il servizio sia eseguito in conformità a quanto previsto nell'accordo quadro e nel Disciplinare Tecnico;
- b. di impartire prescrizioni e istruzioni, mediante ordini di lavoro, in merito alla corretta esecuzione del servizio;
- c. di impartire richieste di carattere eccezionale all'Appaltatore come da punto 3.4 del presente documento.

6.2 Il Responsabile del Procedimento ha autorizzato il Direttore dell'esecuzione del contratto a dare avvio all'esecuzione dei servizi. L'avvio del servizio risulta da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 19 del decreto ministeriale n. 49/2018.

ARTICOLO 7 – CONTABILITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI – ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

7.1 Il pagamento delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro viene eseguito, dalla Stazione Appaltante previo accertamento da parte del DEC della regolare esecuzione del servizio oggetto di affidamento entro i termini previsti dalla normativa vigente in tema di pagamenti della P.A. L'Appaltatore, entro il giorno 10 di ciascun mese a partire da quello di decorrenza deve trasmettere, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la rendicontazione di quanto movimentato nel mese precedente indicando per ogni carico effettuato: Area Movimentazione, il numero di bolla/FIR, la provenienza del rifiuto (area di ASIA), la targa dell'automezzo, il nominativo del vettore che ha effettuato il trasporto, il peso corrispondente al relativo carico. Il Responsabile del Procedimento, su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, entro 10 giorni successivi alla ricezione della rendicontazione da parte dell'Appaltatore, emette apposito certificato di avvenuta prestazione, in termini quantitativi e qualitativi, da trasmettere all'Appaltatore ai fini della fatturazione.

7.2 La fattura, da emettere con cadenza mensile, deve riportare il CIG della gara, obbligatorio ai fini del pagamento, e deve essere corredata dal certificato di avvenuta prestazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle prestazioni svolte emesso dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il pagamento della fattura avviene in maniera posticipata a 60 giorni d.f.f.m. dalla presentazione della stessa da parte dell'Appaltatore. Le fatture devono riportare obbligatoriamente negli appositi campi previsti nel tracciato ministeriale del file XML, per l'emissione della fattura elettronica, i numeri di CIG ed ordine. Il codice univoco dell'Asia Napoli per l'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. La fattura intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via Ponte dei Francesi 37/D - 80146 Napoli deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo asianapoli.afc@pec.it. Le fatture emesse dall'Appaltatore soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 così come emendato dall'art. 1 del decreto legge n. 50/2017 (convertito nella legge n. 96/2017).

Il pagamento della fattura è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario/postale dedicato di cui alla legge 136/2010. Eventuali contestazioni in merito alle prestazioni rese sospendono i termini di pagamento. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del d. lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ARTICOLO 8 - PENALI

La Stazione Appaltante si riserva di applicare:

- a) una penale di Euro 300,00 per ogni giorno di mancato ritiro di un singolo cassone. Tale penale si applica per i primi due giorni di riscontrata inadempienza da parte dell'Appaltatore. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati in aggiunta alle penali di cui al presente articolo;
- b) una penale di Euro 500,00 per ogni giorno di mancato ritiro del singolo cassone a partire dal terzo giorno. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati in aggiunta alle penali di cui sopra;
- c) una penale di € 200,00/giorno in caso di mancato posizionamento di cassone vuoto dopo il ritiro del cassone pieno;
- d) una penale di Euro 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'invio della documentazione di trasporto di cui al precedente art. 9 rispetto ai termini ivi previsti;
- e) una penale di Euro 100,00 per ogni altra violazione degli obblighi, assunti con il presente contratto, tale da pregiudicare la corretta esecuzione del servizio appaltato.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto della Stazione Appaltante a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni subiti, ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, a causa delle inadempienze dell'Appaltatore.

Gli inadempimenti contrattuali, che danno luogo all'applicazione delle penali di cui alle precedenti lettere, verranno contestate per iscritto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro il termine di 5 giorni da quando si è verificato l'inadempimento. L'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 giorni dalla contestazione ricevuta. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del RUP ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Resta inteso che eventuali violazioni delle obbligazioni derivanti dal Contratto, non ricadenti nelle ipotesi contemplate nei punti precedenti, sono contestate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto mediante appositi ordini di servizio emessi nei 5 giorni successivi alla riscontrata violazione. L'Appaltatore è tenuto a fornire spiegazioni motivate al fine di giustificare la violazione contestata, entro 5 giorni naturali e consecutivi dalle contestazioni formulate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il DEC, nel caso in cui non accolga le giustificazioni addotte, dispone l'applicazione della penale. In tali circostanze si applicherà una penale di euro 100,00 per inadempienze agli obblighi contrattuali oggetto di contestazioni da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di detrarre l'importo delle penali innanzi indicate dalle rate di acconto e dalla rata di saldo, a propria discrezionale scelta, indipendentemente dalla temporalità dell'inadempimento, senza che ciò possa intendersi quale rinuncia all'applicazione della penale maturata. Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva ai fini dell'incameramento degli importi maturati a seguito dell'applicazione delle penali.

ARTICOLO 9 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO

9.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del d. lgs. 50 del 2016, la Stazione Appaltante

si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, di risolvere il presente accordo quadro, nei seguenti casi:

- a. qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d. lgs. 50 del 2016 nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d. lgs. 50 del 2016;
- b. nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- c. qualora a carico dell'Appaltatore venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- d. nel caso di subappalto abusivo e non autorizzato;
- e. perdita in capo all'Appaltatore della capacità generale a contrarre con la PA, anche temporanea ai sensi dell'art. 80 del d. lgs. 50 del 2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la PA.

9.2 La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, l'accordo quadro nei seguenti casi:

- a. violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 recepito dalla Stazione Appaltante;
- b. nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- c. nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;
- d. nel caso di sospensione delle prestazioni contrattuali senza giustificato motivo;
- e. in caso di violazione delle norme in materia di cessione del credito e del contratto;
- f. qualora l'Appaltatore non ottemperi, alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal RUP;
- g. qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Stazione Appaltante non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Diffida ad adempiere ex art. 1454 codice civile

Fermo restando le ipotesi di risoluzione innanzi indicate, la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, il diritto di risolvere l'accordo quadro in caso di inadempimento alle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dell'appalto. In tale caso, la Stazione Appaltante provvede a contestare per iscritto le violazioni riscontrate, intimando l'Appaltatore a porvi rimedio entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni, con l'espresso avvertimento che decorso inutilmente il termine assegnato l'accordo quadro si intende risolto di diritto.

Effetti della risoluzione dell'Accordo Quadro.

In caso di risoluzione dell'accordo quadro per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento dello stesso. Nell'ipotesi di risoluzione dell'accordo quadro la Stazione Appaltante ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 10 – RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO

10.1 La stazione appaltante può recedere dal presente accordo quadro in qualunque momento previo pagamento dei servizi eseguiti. Il recesso deve essere esercitato in conformità a quanto disposto dall'art. 109 del d. lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 11 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'APPALTATORE

11.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

11.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 L'Appaltatore ha presentato la garanzia definitiva, di cui all'articolo 103 del d. lgs. n. 50/2016, sotto forma di polizza fideiussoria n. 553340271 rilasciata da Allianz per un importo pari ad Euro 258.358,32 e con la formula "*a prima richiesta*". La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del presente accordo quadro.

La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell'avvenuta risoluzione del Contratto disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

12.2 In caso di escussione parziale o totale della garanzia, da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

13.1 L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente accordo quadro, assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose sia dello stesso Appaltatore che della Stazione Appaltante e/o di terzi. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione Appaltante, anche in caso di giudizio, da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente accordo quadro.

13.2 L'Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa RCT/RCO n. 430584476 rilasciata da Generali.

Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

La copertura assicurativa deve essere garantita dalla data di inizio del servizio fino alla data di emissione del certificato finale di conformità.

ARTICOLO 14 – SUBAPPALTO

14.1 L'Appaltatore, in sede di gara, ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per le attività di stoccaggio e trattamento nei limiti di legge.

Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. A tal fine, l'appaltatore è tenuto a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione dei relativi servizi. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione di seguito elencata, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136/2010. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore deve trasmettere:

- a) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione previsti per l'espletamento dei servizi oggetto di subappalto;
- b) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

14.2 La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del d. lgs. n. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente accordo quadro e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito l'Appaltatore, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione Appaltante nella figura del direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

14.3 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

14.4 L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da parte della Stazione Appaltante inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Stazione Appaltante né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

14.5 [PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]

La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore (qualora sia una microimpresa o piccola impresa) l'importo dovuto per i servizi da quest'ultimo eseguiti.

A tal proposito si specifica che i servizi subappaltati saranno fatturati dal subappaltatore all'Appaltatore, che, a sua volta, deve fatturare alla Stazione Appaltante l'intero importo maturato in ragione dello stato di avanzamento del contratto. L'Appaltatore comunica al Responsabile del Procedimento e al Direttore dell'Esecuzione del Contratto la parte dei servizi eseguiti dal subappaltatore in funzione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, specificando il relativo importo e formulando la proposta motivata di pagamento diretto nei confronti del subappaltatore. Tale comunicazione sarà corredata dalla fattura che il subappaltatore ha emesso nei confronti dell'appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà, ai sensi dell'art. 105, comma 13 lett. a), del d. lgs. n. 50/2016, al pagamento dell'Appaltatore al netto dell'importo della fattura emessa dal subappaltatore per i servizi subappaltati. L'Appaltatore autorizza la Stazione Appaltante a versare a suo nome e per suo conto al subappaltatore quanto da quest'ultimo fatturato per i servizi subappaltati in esecuzione del presente contratto.

Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte di ASIA del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge n. 136/2010.

14.6 [NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del Contratto.

L'Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dei servizi, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche dei servizi subappaltati. L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d. lgs. 50 del 2016 ha l'obbligo di comunicare al Committente tutti i sub contratti per l'esecuzione del presente contratto, prima della relativa sottoscrizione, nonché il nome del sub-contrattante, l'importo del contratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI –

INTERVENTO SOSTITUTIVO

15.1 L'Appaltatore è tenuto ad osservare, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza. L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, le condizioni

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente accordo quadro.

15.2 L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

15.3 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016, trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

15.4 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d. lgs. n. 50/2016, invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore. I pagamenti eseguiti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

ARTICOLO 16 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO

16.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del d. lgs. n. 50/2016, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente accordo quadro, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quando non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del d. lgs. 50/2016.

16.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

16.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

16.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro si intende risolto di diritto.

ARTICOLO 17 – ESECUZIONE IN DANNO

17.1 Qualora l'Appaltatore non esegua i servizi richiesti dalla Stazione Appaltante, quest'ultima si riserva di avvalersi di un altro operatore economico per l'espletamento di tali prestazioni, con addebito delle spese all'Appaltatore.

ARTICOLO 18 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

18.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010

e successive modifiche. A tal fine ha indicato il seguente codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica:

- IBAN Edil Cava Santa Maria La Bruna Srl: IT21I0514240302CC102011651

e comunica che le persone delegate ad operare su tale conto sono le seguenti:

sig.ra Antonella Ambrosio codice fiscale MBRNNL78C44C495R;

sig.re Antonio Merola codice fiscale MRLNTN76T29B963S

18.2 L'accordo quadro si intenderà risolto di diritto qualora le transazioni riguardanti il medesimo contratto non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

18.3 L'Appaltatore si obbliga a inserire o far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese interessate al presente appalto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

18.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli – dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 - SICUREZZA SUL LAVORO

19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto.

19.2 L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

19.3 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del DUVRI consegnato in sede di gara nonché dei siti in cui deve eseguirsi il servizio.

ARTICOLO 20 – MODIFICHE E VARIANTI

20.1 Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del d. lgs. 50/2016.

20.2 Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore a meno che non sia stata preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante. Qualora siano state apportate modifiche o variazioni non approvate dalla Stazione Appaltante esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

ARTICOLO 21 - ELEZIONE DI DOMICILIO

21.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, l'Appaltatore elegge domicilio presso la sede legale della società riportata in premessa. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante sulla pec: asianapoli.garepubbliche@pec.it.

21.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

ARTICOLO 22 - SPESE CONTRATTUALI

22.1 Il presente accordo quadro viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.

22.2 Tutte le spese del presente accordo quadro, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'Impresa, ai sensi dell'art. 16 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

ARTICOLO 23 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO DI INTEGRITÀ

23.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 che di seguito si riportano:

Clausola n. 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

Clausola n. 3

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

Clausola n. 4

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 5

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

Clausola n. 6

“La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell’opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7

“La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato”.

Clausola n. 8

“La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l’accettazione e, quindi, l’efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti”.

Clausola n. 9

“La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall’art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all’ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull’impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera”.

Clausola n. 10

“Il contraente appaltatore s’impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.”.

Clausola n. 11

“La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s’impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Clausola n. 12

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accessi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".

Clausola n. 14

"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".

Clausola n. 15

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".

23.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito www.asianapoli.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

23.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet www.asianapoli.it, la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere l'accordo quadro.

ARTICOLO 24 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del Contratto, non definita ai sensi del precedente capoverso, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

ARTICOLO 25 - PRIVACY

Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

ARTICOLO 26 - DOCUMENTI ACCORDO QUADRO

Formano parte integrante del Contratto i seguenti documenti, con conseguente obbligo dell'Appaltatore di osservarne il contenuto, i seguenti documenti:

- a) Disciplinare Tecnico;
- b) Disciplinare di gara;
- c) DUVRI;
- d) Offerta economica presentata dall'Appaltatore.

ARTICOLO 27 - DISPOSIZIONI FINALI

27.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità del contratto nel suo complesso.

27.2 Eventuali modifiche all'accordo quadro saranno efficaci solo se concordate per iscritto e sottoscritte dalle Parti.

27.3 Per quanto non previsto dall'accordo quadro si rinvia alle seguenti disposizioni normative nonché ai seguenti atti dell'ANAC: d. lgs. n. 50/2016; codice civile, d. lgs. n. 81/2008 e smi, legge n. 136/2010 e s.m.i., d. lgs n. 152/2006, linee guida dell'ANAC sugli appalti pubblici.

27.4 In caso di discordanza o contrasto tra le clausole del presente Contratto e quelle contenute negli altri atti di gara, prevarranno le prime sulle seconde.

27.5 Il presente accordo quadro è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata e sottoscritto con firma digitale.

ASIA Napoli S.p.A.

L'Amministratore Unico

Firmato digitalmente da:
Domenico Ruggiero
Data: 14/02/2025 13:01:13

L'Appaltatore

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE APPROVATO

CN = GIUSEPPE
APPROVATO
C = IT